



**NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
(art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011)**

A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali/soccombenze e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio.

Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. N° 118/2011, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti l'accensione di prestiti. Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

A. 1 - Il Bilancio del ERSU per il triennio 2020 - 2022

Ai fini della elaborazione delle previsioni di bilancio si è tenuto conto degli oneri consolidati e obbligatori di questo Ente, nonché dei limiti di finanza pubblica imposti dal legislatore su specifiche tipologie di spesa (spesa di personale, spesa per convegni/rappresentanza, missioni, formazione, spesa per consulenze, automezzi, ecc.), come rappresentata in sintesi negli allegati prospetti del bilancio di previsione 2020/2022.

Per ciascuna tipologia di entrata e di programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

A.2 - Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione finanziario

L'applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata impone la registrazione delle operazioni al momento in cui sorge la relativa obbligazione giuridica, con imputazione nelle annualità in cui questa diviene esigibile.

I crediti di dubbia e difficile esazione che devono essere accertati integralmente nell'esercizio, previo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, le cui economie confluiscono a fine anno nel risultato di amministrazione, quale componente accantonata. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità svolge dunque la funzione di evidenziare un accantonamento prudenziale in un fondo rischi, al fine di mitigare eventuali effetti negativi derivanti dalla mancata riscossione di entrate accertate.

La previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è effettuata con riguardo ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, alla loro natura e all'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti. L'accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L'accantonamento al fondo può avvenire in maniera graduale. Con il comma 509 dell'art. 1 L. 190/14 è stato integrato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato al DLgs 118/11.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le rate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione rimosse per conto di altro soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

L'ente può stabilire di non effettuare l'accantonamento al fondo in riferimento ad alcune specifiche tipologie di entrata. In tal caso, occorre darne esplicita illustrazione e motivazione nella Nota integrativa al bilancio di previsione.

Il Bilancio di previsione 2020/2022 presenta nel fondo crediti di dubbia esigibilità uno stanziamento di euro 1.209.185,62, importo coincidente con quanto determinato con l'approvazione del rendiconto consuntivo 2018, come determinato dal prospetto allegato al detto rendiconto

Invece nessun stanziamento di fondo crediti dubbia esigibilità è previsto per le entrate correnti stante che non esistono, allo stato, accertamenti del Titolo I.

A.3 - Il Fondo Rischi spese potenziali

Il Bilancio di Previsione 2020/2022 accoglie, in parte corrente, lo stanziamento di euro 1.769.000,00 nel capitolo 200 delle uscite, importo finalizzato alla copertura di eventuali soccombenze per probabili debiti fuori bilancio riguardanti l'Hotel Costa, nel rispetto delle previsioni effettuate in sede di approvazione dei rendiconti anni precedenti, e di contenziosi nei confronti dei Revisori per spettanze reclamate relative ad anni precedenti e non ancora riconosciute dall'organo gestorio in esecuzione e conformemente ad un parere espresso dall'Assessorato competente.

B) Elenco analitico delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Il rendiconto della gestione 2018 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di euro 22.610.522,91.

Al bilancio di previsione 2019, all'inizio dell'esercizio, è stato applicato un avanzo di amministrazione di euro 22.460.522,91.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, (allegato a), anche tenendo conto della rimodulazione della tabella ministeriale che tiene conto dei nuovi valori sia dell'avanzo, che del FPV, che degli impegni e degli accertamenti avvenuti nel corso dell'esercizio, fa emergere un ulteriore avanzo di gestione di parte corrente pari ad euro 14.147.214,79 ed un disavanzo di parte capitale pari ad euro 514.698,96.

Ad eccezione di quanto scaturente dal FPV 2019, di parte corrente per euro 7.403.127,23, già destinate alle borse di studio 2020 e degli ulteriori vincoli scaturenti con l'approvazione del rendiconto 2018, non si prevede allo stato, l'emersione di ulteriori quote vincolate scaturenti dal rendiconto consuntivo 2019 e da applicare nel bilancio di previsione 2020.

Naturalmente nel corso di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2019 potranno emergere delle rimodulazioni che verranno prontamente utilizzate per assestare il preventivo 2020.

D) Elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione.

Il rendiconto consuntivo 2018 ha fatto emergere un avanzo di amministrazione pari ad euro 22.641.522,91 che risulta applicato nella quasi totalità, ad esclusione di euro 150.000,00, nel corso della variazione del bilancio preventivo per l'anno 2019 per l'adeguamento sia dei fondi accantonamenti nei seguenti importi: preventive destinazioni per euro 11.054.256,67; di cui borse di studio per euro 4.617.833,43; investimenti al titolo II per euro 1.103.989,30.

Gli eventuali ulteriori impegni saranno assunti per esigenze occasionali e temporanee con scadenza entro l'esercizio 2019 per assolvere ad esigenze a favore degli universitari con uscite non ripetitive.

E) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

In relazione alle spese di investimento nel triennio e le relative fonti di finanziamento, si riporta all'allegato elaborato dalla UOI.

Per maggiore chiarezza, di seguito si riportano in dettaglio gli interventi finanziati nel triennio, con l'avvertenza che gli interventi finanziati dalla Regione Siciliana saranno attivati solo dopo la notifica del decreto di assegnazione delle somme.

Non si prevede ricorso all'indebitamento in quanto gli investimenti saranno finanziati per euro 2.201.000,00 dal MIUR, mentre per ciò che riguarda gli investimenti sul fotovoltaico e risparmio energetico si ritiene di partecipare a bandi che prevedono contributi a fondo perduto emanati dalla Regione Siciliana.

F) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi

I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con eventuali alienazioni patrimoniali e contributi da privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.

G) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano fattispecie riconducibile alla situazione rappresentata.

H) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ERSU di Catania non fa ricorso a strumenti derivati.

I) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del comune

L'ERSU di Catania non ha organismi strumentali

J) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale

L'ERSU di Catania non ha partecipazioni

K) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si rinvia agli allegati al bilancio di previsione finanziario e al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022.

Il Direttore

dott. Valerio Caltagirone

E.R.S.U. CATANIA
DIRIGENTE U.O.B. II°
Ing. Salvatore Cantarella

